



TRIBUNALE DI VERONA  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE  
COLLEGAMENTO DA REMOTO  
R.G. XXXX/2022

Oggi 21/06/2023 innanzi al giudice dott. Marco XXXXX XXXXX sono comparsi

- l'avv. Maniscalco per la parte ricorrente
- l'avv. XXXXX XXXXX per MIM, USR Veneto.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il giudice, considerato che la causa appare suscettibile di decisione in via interpretativa e documentale, invita le parti alla discussione.

Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.

Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.

All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.

Il Giudice  
Dott. Marco XXXXX  
XXXXX





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. XXXX XXXXX XXXXX, all'udienza del 21/06/2023 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2022** RCL promossa con ricorso depositato il **01/12/2022**

da

**XXXXX XXXXX**(C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E); ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I); MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N); RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A); ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANISCALCO MARIA

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588),  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271),  
ENTRAMBI con il patrocinio dell'avv. LO XXXXXX XXXXX, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La parte ricorrente conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo:

- di essere insegnante assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2019 e di avere prestato i seguenti servizi con contratti a tempo determinato annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche:





A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2016/2017	I.C. Legnago 1	EEEE	12	15/11/16	30/06/17
2017/2018	I.C. Legnago 1	EEE	24	14/09/2017	31/08/2018
2018/2019	I.C. Legnago 1	EEEE	24	12/09/2018	31/08/2019
2019/2020	I.C. Villa Bartolomea	EEEE	24	01/09/2019	Ruolo da GAE
2020/2021	I.C. Villa Bartolomea	EEEE	24	Ruolo da GAE	
2021/2022	I.C. Villa Bartolomea	EEEE	24	Ruolo da conc.str.	
2022/2023	I.C. Villa Bartolomea	EEEE	24	Ruolo da conc.str.	

- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

Chiede accogliersi, le seguenti conclusioni:

<< 1) *IN VIA PRINCIPALE*, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

2) *IN VIA SUBORDINATA*, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento





*equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. >>.*

Si costituisce il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed in via preliminare eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti risalenti ad epoca anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso (12.12.2022); nel merito chiede il rigetto del ricorso avverso, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il Ministero chiede che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.

Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità "da remoto" ex artt.127 bis c.p.c. e 83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.

\* \* \*

Le domande di parte ricorrente nel merito sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati, richiamandosi anche ex art. 118 disp. att. analoghe pronunce rese da questo Ufficio (*ex multis* v. Sent. G.d.L. Trib. Verona n.67/23 del 9.2.23 RG 1281/22).

L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: *"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,*





*mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.*

In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia Europea (VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): *«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».*

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.

Il Giudice Amministrativo ha censurato negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine ritenendola irragionevole e contraria ai





principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

Alla luce dei principi enunciati dalla CGUE, poiché si tratta di mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, si deve ritenere priva di giustificazione, e quindi discriminatoria, l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. Ne consegue la disapplicazione delle sopra citate disposizioni legislative e regolamentari (in ogni caso già annullate in parte qua dal Consiglio di Stato) che limitano l'erogazione del contributo per la formazione professionale ai soli docenti di ruolo.

E del resto la superiore lettura del quadro normativo risulta recentemente avallata anche dal tenore dell'art. 15 del D.L. 13.6.23 n.69 emanato in materia di << *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*>> e che contempla la specifica previsione di "*Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843*", col quale si è ribadito che: "*1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile*".

L'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente è fondata limitatamente al bonus annuale richiesto per l'anno scolastico 2016/2017, richiamandosi le argomentazioni del Tribunale di Torino sent. 22/09/22 resa nella causa RG n. 2499/22.

Il ricorso è stato notificato il 12.12.2022 e non risultano precedenti diffide.

L'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato "Importo della carta" dispone quanto segue:

*"1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.*

*2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.*

*3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".*





L'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo; la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo; in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.

Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per *“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”*.

La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere svolto (All. 1 sub 1 ,2) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda si riferisce ad incarichi conferiti sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche e quindi sicuramente equiparabili, anche sotto profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo.

Ciò premesso, le domande di parte ricorrente svolte devono essere accolte solo in parte.

L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), dovendo il Ministero resistente porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari in relazione alla emissione della Carta Docente ed all'accredito della somma indicata sulla Carta Docente.

Debbono essere, pertanto, disattese le domande del ricorrente nella parte in cui si chiede la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.

L'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi e rivalutazione, poiché il beneficio economico non è equiparabile ad una voce retributiva essendo unicamente finalizzato alla formazione, e venendo riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part time e full time).

Del resto, anche per un insegnante che si vede assegnata una materia su orario settimanale inferiore al part time al 50%, e dunque anche di 10 ore od anche di 6 ore settimanali, che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche, immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale.

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni svolte con il ricorso introduttivo.





Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale. La parziale prescrizione del diritto vantato dalla parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente;
- 3) Dichiara compensate nella misura di un quarto le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 721,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, e condanna il Ministero convenuto alla rifusione della quota residua, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 21 giugno 2023

IL GIUDICE

Marco XXXXX XXXXX

